

Policy, orientamenti, obiettivi dell'Avvocatura nella rivoluzione tecnologica della professione

di Federica Santinon

L'Autrice affronta la sfida che è oggi davanti all'Avvocatura: come integrare innovazione digitale e tutela dei diritti, nel rispetto dei canoni deontologici. Sono approfondite l'importanza della formazione continua, la necessità di acquisire nuove competenze e di apprendere un nuovo linguaggio tecnico.

L'Intelligenza Artificiale si è imposta come una realtà che impatta in modo incisivo anche nella professione forense.

Questo scenario ha spinto l'Avvocatura a cercare di acquisire nuove competenze trasversali per un uso consapevole dei sistemi LLM e, inoltre, imparare un vero e proprio nuovo linguaggio.

È imprescindibile, quindi, una formazione continuativa e specifica.

Per l'avvocato, comprendere l'IA non significa soltanto aggiornarsi, ma acquisire nuove competenze professionali, non solo per ottenere un vantaggio competitivo, ma anche per tutelarsi dai rischi deontologici e normativi.

La formazione dell'avvocato non può più limitarsi alla dimensione strettamente giuridica, ma deve includere anche elementi di alfabetizzazione digitale.

Ciò non significa trasformare l'avvocato in un informatico. Significa, piuttosto, dotarlo degli strumenti culturali necessari per dialogare con la tecnologia e utilizzarla in modo consapevole: l'IA non potrà mai sostituire l'avvocato, ma può essere un valido supporto e gli restituisce il tempo per pensare, per ascoltare il cliente, per studiare.

Le novità in tema di IA sono quotidiane e gli strumenti che circolano sono molto potenti e, anche se non ancora calibrati sulle fonti di diritto italiane, sono completamente personalizzabili; le loro *skill* sono sorprendenti per la capacità di analisi ed ora si stanno diffondendo gli *AgentAI*, veri e propri assistenti personalizzabili.

I modelli di punta possono leggere migliaia di pagine e, con opportune API, hanno capacità di gestire

strumenti esterni (cercare sul *web*, consultare *database*, scrivere fogli di calcolo, mandare *e-mail*) e redigere bozze di atti e pareri. Le soluzioni specifiche per il settore "legale" offrono già una vasta gamma di servizi e funzionalità, basata anche sull'IA generativa, ma sono concentrate prevalentemente nella risposta a quesiti giuridici generici o nella redazione di improbabili e standardizzati atti, analisi di dati e riassunti. Gli strumenti di IA generativa possono elaborare *query* in linguaggio naturale, ma non garantiscono precisione e affidabilità, mancando di trasparenza nelle fonti e soprattutto nell'interpretazione giuridica.

I numeri di *tool* giuridici sono davvero impressionanti perché tante società hanno iniziato ad allenare LLM in modo mirato per la nostra professione. La ricerca giurisprudenziale rappresenta sicuramente una componente fondamentale dell'attività degli avvocati, che dedicano una parte significativa del loro tempo all'individuazione di precedenti rilevanti per supportare le proprie argomentazioni.

In questo quadro, dunque, la formazione professionale continua assume un ruolo decisivo. Serve un'alfabetizzazione generale e diffusa, gli avvocati devono acquisire le competenze di base e conoscere il nuovo linguaggio tecnico-giuridico (*fine tuning*, *RAG*, *prompt*, *dataset*, *poisoning*, *embedding*, etc.).

Le istituzioni forensi sono chiamate a promuovere percorsi formativi che consentano agli avvocati di acquisire competenze nel campo dell'Intelligenza Artificiale, della gestione dei dati e della sicurezza informatica nel rispetto della deontologia.

L'avvocatura istituzionale, sin da subito, è sempre stata molto attenta e vigile sul fenomeno, consapevo-

le dell'impatto anche sotto il profilo deontologico. Il primo corso di alfabetizzazione su "IA e nuove tecnologie", organizzato dalla FIIF e dal CNF, conta 6000 partecipanti, il che dimostra l'interesse per la materia da parte degli avvocati. Si tratta di un corso articolato in sette giornate in modalità *webinar*, progettato per accompagnare gli avvocati in un viaggio completo di alfabetizzazione digitale e tecnologica.

Il CNF si è mosso sin da subito. Nell'aprile 2024 si è svolto, infatti, sotto la Presidenza del CNF, il G7 delle avvocature, dal titolo: «*Intelligenza artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona*». All'esito, dopo ampio confronto e discussione, le avvocature europee hanno convenuto sulla necessità di fornire delle raccomandazioni universali per un uso consapevole dell'IA forense, concordi sul fatto che l'introduzione e l'uso della IA nella giustizia deve avvenire nel «*rispetto dei seguenti principi minimi*»:

- *impiego trasparente ed equo dei sistemi di IA per la difesa dei diritti in ambito giudiziale e stragiudiziale;*

- *bilanciamento tra la normativa sulla privacy e la digitalizzazione dei dati;*

- *utilizzo dei sistemi di IA a supporto, ma non in sostituzione dell'attività svolta dagli avvocati;*

- *formazione qualificata e qualificante degli avvocati per l'acquisizione delle competenze in materia di utilizzo dei sistemi di IA;*

- *controllo della tipologia dei dati e dei sistemi di addestramento dell'IA, sia sotto il profilo dell'autenticità della fonte che della legittimità del loro utilizzo;*

- *controllo del risultato conseguente all'applicazione dei sistemi di IA;*

- *definizione dei principi di responsabilità, con diverse declinazioni, sia in relazione alla creazione e produzione dei sistemi di IA che all'utilizzo degli stessi;*

- *divieto di provvedimenti derivanti ed elaborati totalmente da sistemi automatici per garantire il giusto processo;*

- *obbligo di indicazione dei sistemi di IA utilizzati nel corso del procedimento e della decisione;*

- *coinvolgimento dell'avvocato per la verifica, ove possibile, della validazione dei sistemi di IA nell'attività professionale e nei sistemi giuridici».*

Le avvocature hanno, inoltre, convenuto «*sulla opportunità, compatibilmente con le rispettive legislazioni regolanti l'esercizio della professione forense,*

- *che l'avvocato che faccia uso di sistemi di intelligenza artificiale informi adeguatamente la parte assistita, ferma restando l'osservanza dei doveri etici e deontologici;*

- *che gli organi di governance degli avvocati siano coinvolti dai governi dei vari Paesi per perseguire l'obiettivo che i provvedimenti dei giudici siano sempre il risultato di una valutazione umana ed imparziale per ogni singolo caso;*

- *dell'adozione di linee guida chiare, orientamenti condivisi e obiettivi strategici capaci di coniugare l'efficienza tecnologica con il rispetto irrinunciabile dei valori fondamentali della professione: l'indipendenza, il segreto professionale, la lealtà verso il cliente e il dovere di competenza».*

Sin da subito, si è quindi fortemente sentita la necessità di mettere in guardia gli avvocati dai rischi, invitandoli a tener presente sempre i principi cardine della professione forense: l'indipendenza, il segreto professionale e il dovere di competenza.

Con la successiva adozione del regolamento europeo AI Act (entrato in vigore il 1° agosto 2024), il legislatore europeo si è mosso in una cornice di consapevolezza che l'IA è una tecnologia abilitante, capace di impattare in modo significativo anche sulla Giustizia.

Successivamente, è intervenuta la cd. legge italiana sull'IA (l. n. 132/2025), che all'art. 13, intitolato «*Disposizioni in materia di professioni intellettuali*», dispone:

«1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Il CNF, data l'importanza dell'argomento, ha ritenuto di predisporre un *modello di informativa* (ex comma 2 dell'art. 13 cit.) mettendolo a disposizione di tutti i Consigli degli Ordini per la capillare diffusione, che prevede:

- che nel corso dell'esecuzione dell'incarico, conferito sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ove ritenuto utile, si possa ricorrere all'impiego di sistemi di IA per svolgere attività strumentali e/o di supporto all'attività professionale;

- che l'utilizzo di detti sistemi avverrà sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dei doveri deontologici che regolano la professione forense, al fine di garantire la tutela della *privacy* e della riservatezza del cliente e della parte assistita;

- che, in particolare, l'IA sarà impiegata esclusivamente per funzioni di supporto all'attività professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo, la

gestione di attività organizzative e di segreteria, la ricerca normativa e giurisprudenziale, l'analisi preliminare di documenti e la predisposizione di bozze o sintesi; che il risultato derivato dai sistemi di IA sarà oggetto di una verifica attenta ed accurata da parte dell'avvocato, sia in sede di generazione del prodotto che di controllo delle fonti.

Non solo, il CNF, per il tramite del comitato tecnico I.T. Law del C.C.B.E., ha contribuito all'elaborazione delle *Linee guida* (di seguito: "la Guida"), pubblicate il 2 ottobre 2025, sull'uso dell'IA generativa da parte degli avvocati.

Dopo ampia discussione e un confronto serrato, che ha messo in luce le diverse anime delle avvocature dei singoli Stati europei, si è raggiunta una sintesi.

La Guida ha come scopo aumentare la consapevolezza su cosa sia l'IA generativa (*generative AI* o *GenAI*), illustrarne gli usi e mettere in evidenza le opportunità e i rischi potenziali connessi al suo impiego.

I rischi emergono, in particolare, in relazione a *bias* e "adulazione" (*sycophancy*), poiché i sistemi di IA possono fornire raccomandazioni distorte o eccessivamente compiacenti.

Affidarsi a tali strumenti può indurre l'avvocato a interiorizzare tali *bias*, influenzando la propria condotta e minando il dovere di indipendenza.

Inoltre, l'uso della GenAI può creare rischi in materia di conflitto di interessi, poiché i sistemi di IA potrebbero essere addestrati su dati riservati provenienti da più studi legali o clienti, comportando potenziali condivisioni involontarie di informazioni o situazioni di conflitto.

Le raccomandazioni del CCBE muovono da un principio essenziale: la responsabilità professionale resta sempre in capo all'avvocato, anche quando egli si avvale di strumenti tecnologici avanzati.

L'uso degli strumenti di GenAI coinvolge diversi principi fondamentali della professione legale, come stabilito nella Carta dei principi fondamentali della professione legale europea (*CCBE Charter of Core Principles*) e illustrato nel Modello di Codice deontologico del CCBE (*CCBE Model Code of Conduct*). Tra questi, i più importanti sono la riservatezza e la competenza professionale.

La Guida sottolinea i punti fondamentali da rispettare. L'uso degli strumenti di GenAI può comportare rischi di esposizione di informazioni riservate dei clienti. Ciò avviene principalmente perché alcuni strumenti possono essere configurati per utilizzare *prompt*, documenti caricati, immagini o *file* audio. Gli avvocati devono quindi astenersi dall'inserire dati personali, riservati o comunque relativi ai clienti nell'interfaccia utente della GenAI (ad esempio, *prompt* o *query*), a meno che non siano previste adeguate misure di anonimizzazione e

pseudo-anonimizzazione. Inoltre, devono comprendere le modalità di trattamento dei dati da parte del fornitore della GenAI, compreso l'eventuale riutilizzo dei *prompt* per l'addestramento del modello o la condivisione dei dati con terzi. Il dovere di competenza non riguarda solo il diritto e la normativa, ma comprende anche l'obbligo di acquisire conoscenze tecniche sugli strumenti utilizzati nell'attività professionale. Per evitare o mitigare i rischi derivanti dall'uso della GenAI nella pratica legale, gli avvocati devono sempre: verificare l'*output* della GenAI prima di utilizzarlo nel proprio lavoro e comprendere le capacità e i limiti di tutte le soluzioni tecnologiche utilizzate, inclusa la GenAI.

In questo contesto, l'Avvocatura è chiamata a svolgere una duplice funzione. Da un lato, deve saper governare il cambiamento tecnologico per migliorare l'efficienza, l'accesso alla giustizia e la qualità della prestazione professionale. Dall'altro, deve custodire e riaffermare i valori della professione: indipendenza, segreto professionale, tutela dei dati, dovere di competenza.

La rivoluzione tecnologica non può dunque essere affrontata con una logica meramente difensiva. Occorre, piuttosto, una visione di *policy* capace di definire orientamenti e obiettivi chiari per accompagnare la trasformazione della professione forense nel rispetto della sua identità.

La competenza professionale non risiede più soltanto nella conoscenza del diritto positivo, ma nella capacità di governare strumenti tecnologici complessi, valutarne l'affidabilità e usarli responsabilmente.

In questo senso, la tecnologia diventa una nuova infrastruttura della professione. Ma, come ogni infrastruttura, deve essere progettata e utilizzata nel rispetto delle regole deontologiche.

Per l'avvocatura la sfida non è scegliere tra tradizione e tecnologia. La sfida è integrare la tecnologia nei valori della professione, trasformandola in uno strumento efficace per la tutela dei diritti.

È in questo equilibrio tra innovazione e principi che si gioca anche il futuro della professione forense. E proprio da questo equilibrio devono partire le *policy*, gli orientamenti e gli obiettivi dell'Avvocatura nella nuova stagione tecnologica forense, per scegliere che tipo di professione si vuole costruire.

In un mondo dove l'informazione corre veloce, dove le sentenze cambiano il giorno dopo e le norme si aggiornano mentre stiamo ancora scrivendo un atto, noi avvocati non possiamo restare fermi. Dobbiamo evolverci, e dobbiamo farlo in modo serio, sicuro e responsabile. Se sapremo essere custodi della tradizione e pionieri del futuro, allora avremo fatto il nostro dovere, che non è fare "più in fretta", ma fare "meglio".